



li (art. 2), in 9 milioni per contributi di efficienza organizzativa (art. 3) ed in 13 milioni per premi di produzione e altri compensi a favore dei produttori (art. 5).

Altre variazioni relative al lavoro Italiano concernono gli articoli 7 (partecipazione agli accessori di polizza e diritti di contingenza da parte degli agenti generali), 16 (onorari medici) e 19 (partecipazione utili a favore delle Compagnie di Milano e Venezia) rispettivamente dell'importo di 15, 3 e 1,5 milioni (complessivamente milioni 19,5), in conseguenza dei risultati del consuntivo per l'esercizio 1953, ai quali si propone di adeguare le previsioni per il 1954.

Auologhi correttivi si propongono per il capitolo 2 (lavoro estero) nei riguardi delle provvigioni di acquisto (art. 1) per 500 mila lire e di 7 milioni (art. 2) per spese generali delle rappresentanze, nonché per provvigioni di acquisto sulle cedime legali (capitolo 5 - Tit. II) per l'importo di 30 milioni.

Una particolare illustrazione richiede la variazione all'art. 12 del capitolo 1 "Contributo alle agenzie generali per la risoluzione